

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**la Presidenza del Consiglio dei ministri – il Ministro per le pari opportunità e la famiglia,**

**Prof.ssa Elena Bonetti**

**e**

**l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)**

**e**

**la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (Federcasse)**

**e**

**l'Ente Nazionale per il Microcredito**

**e**

**la Caritas Italiana**

di seguito anche congiuntamente indicate come “Le Parti”

***“Microcredito di libertà - Protocollo di microcredito per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza”***

## VISTI

- gli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione che garantiscono il rispetto della dignità umana, delle libertà individuali e associative delle persone, e tutelano da ogni discriminazione e violenza morale e fisica;
- la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne approvata dall’ONU nel 1993, all’articolo 1 descrive la violenza contro le donne come “*Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata*”;
- la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla “prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n.77, entrata in vigore il 1° agosto 2014;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” che ha previsto l’adozione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, adottato dal Consiglio dei ministri del 23 novembre 2017;
- la Comunicazione del 5 marzo 2020 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025” che, tra le azioni principali, la lotta alla violenza maschile contro le donne è una priorità;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 16, che prevede che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose;
- il decreto a firma del Sottosegretario di Stato *pro tempore* con delega alle pari opportunità dell’8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione interna al Dipartimento per le pari opportunità;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio la Prof.ssa Elena Bonetti;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla Prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l’incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;
- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (di seguito, “TUB”) e, in particolare, l’articolo 111 che ha introdotto la disciplina del microcredito, nonché le relative disposizioni attuative emanate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176;

### **CONSIDERATO CHE**

- il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il supporto del Dipartimento per le pari opportunità, promuove e coordina le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere, alla violazione dei diritti fondamentali, all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine;
- che la Convenzione di Istanbul ratificata dall’Italia nel 2013 è il primo strumento giuridico di rilevanza internazionale che ha riconosciuto la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, assimilando anche la violenza economica alle altre forme di violenza (fisica, sessuale, psicologica) che gli Stati devono impegnarsi a perseguire;
- mediante l’introduzione dello strumento del microcredito di cui all’articolo 111 del TUB il legislatore ha inteso promuovere l’erogazione del credito, seppur di entità limitata e basata su modelli e valutazioni non unicamente economico-finanziarie, focalizzando l’attenzione sulla relazione fiduciaria che valorizza il trasparente scambio di informazioni tra il soggetto beneficiario e il soggetto erogatore del credito, nonché l’assistenza del beneficiario stesso da parte di istituzioni e organismi qualificati;
- il citato articolo 111 del TUB, al comma 1, prevede il “microcredito d’impresa”, quale finanziamento a favore di microimprenditori o lavoratori autonomi di importo non superiore a 40 mila euro, non assistito da garanzie reali e accompagnato da servizi ausiliari di assistenza e di tutoraggio e, inoltre, al comma 3 il “microcredito sociale”, quale finanziamento destinato a persone in stato di esclusione sociale e finanziaria, di importo non superiore a 10.000 euro, anche in tale caso non assistito da garanzie reali e accompagnato da servizi di bilancio familiare;
- i finanziamenti erogati secondo la disciplina del microcredito d’impresa di cui al citato articolo 111, comma 1, del TUB possono essere garantiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) mentre i finanziamenti erogati secondo la disciplina del microcredito sociale di cui all’articolo 111, comma 3, del TUB non possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo per le PMI;

## PREMESSO CHE

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il supporto del Dipartimento per le pari opportunità, coordina e finanzia la programmazione e la progettazione delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità;
- il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, allo scopo di favorire l’emancipazione delle donne vittime di violenza maschile da forme di sudditanza economica che possono anche determinarsi o acuirsi nei casi in cui le donne denuncino le violenze subite e si allontanino da contesti di supporto economico basati sui rapporti familiari o sociali nei quali le violenze si sono manifestate, ritiene fondamentale promuovere l’attivazione di un sistema di microcredito dedicato alle donne vittime di violenza, denominato “Microcredito di Libertà”;
- si rende necessario l’intervento di soggetti terzi operanti nel settore del credito, e del microcredito in particolare, ai fini dell’erogazione del “Microcredito di Libertà”;
- l’Associazione bancaria italiana (di seguito, “ABI”) è un’associazione volontaria senza finalità di lucro che opera per promuovere la cultura della legalità, della sana e prudente gestione bancaria, la conoscenza e la coscienza dei valori etici e sociali, dei comportamenti ispirati ai principi della corretta imprenditorialità e di realizzazione di un mercato libero e concorrenziale. In tale ambito, l’ABI ha promosso diverse iniziative per favorire l’accesso al credito e/o il sostegno di soggetti in situazioni di difficoltà. In particolare, il 25 novembre 2019, l’ABI e le associazioni sindacali di settore hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere;
- la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (di seguito, “Federcasse”), è l’organismo nazionale di rappresentanza delle 250 BCC-CR, banche cooperative mutualistiche presenti in tutto il territorio nazionale con 4.230 sportelli (pari al 17% degli sportelli bancari italiani). Le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen hanno come obiettivo statutario “favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio” nel quale la banca opera. Tra i compiti e le attività di Federcasse rientra la tutela e lo sviluppo della mutualità;
- le Banche, le Banche di Credito Cooperativo (rappresentate, rispettivamente, da ABI e Federcasse), gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del TUB, gli operatori di microcredito e i soggetti giuridici senza fine di lucro ai sensi dell’articolo 111 del TUB (di seguito “intermediari”) sono impegnati nel realizzare operazioni di microcredito, come disciplinato dall’articolo 111 del TUB, anche al fine di promuovere uno sviluppo inclusivo e contribuire a favorire e promuovere processi di coesione sociale;
- L’Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito, “ENM”) è un ente pubblico non economico, la cui *mission* è quella di promuovere lo sviluppo della microimprenditoria e del lavoro autonomo a livello nazionale e internazionale, nonché l’inclusione sociale e finanziaria delle persone con maggiori difficoltà di accesso al credito. A tal fine, l’ENM sviluppa iniziative volte a favorire l’accesso al finanziamento attraverso gli strumenti del microcredito e della microfinanza, oltre ad una vasta serie di iniziative di tipo non finanziario che vanno dalla formazione al tutoraggio, dalla *capacity building* alla ricerca e alla diffusione di buone pratiche. L’ENM è soggetto attuatore di operazioni di sistema a valere sui fondi strutturali e ha

sviluppato negli anni, con la responsabilità di attuare operazioni in qualità di beneficiario, una pluralità di progetti finanziati dalle Autorità di Gestione nazionali e regionali e Organismi intermedi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- la Caritas Italiana è l'organismo pastorale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana, l'unione permanente dei vescovi cattolici in Italia) per la promozione dello sviluppo umano integrale. Si prefigge lo scopo di promuovere "la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica". Nell'ambito del suo servizio, la Caritas Italiana può svolgere funzioni di accompagnamento e tutoraggio nell'utilizzo del microcredito concesso alle donne vittime di violenza maschile;

Tutto ciò premesso, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ABI, Federcasse, Ente Nazionale per il Microcredito e Caritas Italiana convengono quanto segue:

#### **Art. 1 (Premessa)**

1. La premessa è parte integrante del presente Protocollo d'intesa (di seguito "Protocollo").

#### **Art. 2 (Oggetto e finalità)**

1. Con il presente Protocollo "*Microcredito di libertà - Microcredito per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza*" il Ministro per le pari opportunità e la famiglia promuove e favorisce, in collaborazione con ABI e Federcasse, l'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) e la Caritas Italiana, l'attivazione di un sistema di microcredito dedicato alle donne vittime di violenza finalizzato all'emancipazione da forme di sudditanza economica che si possono determinare o acuire nei casi in cui le donne denuncino le violenze subite e si allontanino da contesti di supporto economico basati sui rapporti familiari o sociali nei quali le violenze si sono manifestate.

#### **Art. 3 (Impegni delle Parti)**

1. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano alla più ampia e proficua collaborazione ai fini del raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 2, intervenendo sia nella fase iniziale di selezione della donna vittima di violenza che intenda richiedere il credito, sia nella fase successiva all'erogazione del credito sino alla sua integrale restituzione, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

**Art. 4**  
**(Impegni di ENM)**

1. L'ENM supporta il Ministero per le pari opportunità e la famiglia nella definizione, nel coordinamento e nel monitoraggio delle attività progettuali di cui al presente Protocollo, nonché nel coordinamento dell'attività di orientamento delle donne vittime di violenza verso la possibile fruizione di misure di microcredito imprenditoriale o di microcredito sociale.

2. Nell'azione di orientamento di cui al comma 1 sono coinvolti:

a) i centri antiviolenza e le case rifugio, che svolgono il ruolo di prendere in carico e aiutare le donne che hanno subito violenza;

b) gli Sportelli territoriali del microcredito, attivati su iniziativa dell'ENM presso i Comuni, le Province, le Regioni, le Comunità montane, le Camere di commercio, le Università e i Centri per l'impiego.

3. Gli operatori svolgono attività di orientamento delle donne vittime di violenza verso gli intermediari aderenti al progetto Microcredito di Libertà di cui al presente Protocollo, prescelti dalle donne beneficiarie al fine di attivare la richiesta di microcredito sociale o di microcredito imprenditoriale, come previsto dal successivo articolo 5.

4. A supporto dell'attività di orientamento di cui al comma 1, sono messe a disposizione degli operatori apposite linee guida definite, in coordinamento con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia, dall'ENM con il contributo dei soggetti coinvolti nel progetto di cui al presente Protocollo. Sono organizzati, altresì, incontri telematici con gli operatori al fine di illustrare i contenuti delle predette linee guida, registrare eventuali criticità e offrire supporto per la loro soluzione.

**Art.5**  
**(Richieste di microcredito)**

1. Le richieste di microcredito sono presentate dalle donne interessate agli intermediari aderenti al progetto Microcredito di Libertà di cui al presente Protocollo con le seguenti modalità:

a) con riferimento al microcredito imprenditoriale, come disciplinato dall'articolo 111, comma 1, del TUB e dal Titolo I del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, per il tramite di *tutor* iscritti nell'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito, istituito ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*bis*, della legge 1° dicembre 2016, n. 225, presso l'ENM che ne cura la tenuta e l'aggiornamento;

b) con riferimento al microcredito sociale, come disciplinato dall'articolo 111, comma 3, del TUB e dal Titolo II del citato decreto ministeriale n. 176 del 2014, per il tramite degli operatori individuati dalla Caritas Italiana. A tale riguardo, l'ENM supporta la Caritas Italiana nella formazione di tali operatori, con riferimento ai servizi di bilancio familiare previsti dalla normativa in relazione al microcredito sociale.

2. I *tutor* e gli operatori di cui al comma 1 erogano alle donne beneficiarie i previsti servizi di assistenza, monitoraggio e tutoraggio sia nella fase di istruttoria del finanziamento sia nell'intera fase di ammortamento del finanziamento.

**Art. 6**  
**(Impegni di ABI e Federcasse)**

1. ABI e Federcasse si impegnano a collaborare con il Dipartimento per le pari opportunità per la definizione dei diversi profili inerenti al progetto Microcredito di Libertà di cui al presente Protocollo, nonché a promuovere presso le proprie associate il Microcredito di Libertà a favore delle donne vittime di violenza maschile e di conseguenti forme di sudditanza economica, assistito dalle garanzie previste al successivo articolo 8.

**Art. 7**  
**(Impegni degli intermediari)**

1. Gli intermediari che intendono aderire al progetto del Microcredito di Libertà, trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità e, per conoscenza, ad ABI e Federcasse, il modulo allegato (Allegato 1) al presente Protocollo debitamente compilato, tra l'altro indicando: a) la tipologia di microcredito in relazione alla quale si intende sviluppare la propria operatività; b) gli eventuali canali dedicati attraverso i quali possono essere presentate le domande di accesso all'iniziativa da parte delle donne interessate.

2. Eventuali disdette o modifiche delle modalità di adesione di cui al comma 1 dovranno essere comunicate al Dipartimento per le pari opportunità e, per conoscenza, ad ABI e Federcasse, fermo restando l'impegno a portare a termine le operazioni avviate. Con l'invio del modulo, l'intermediario aderente al presente Protocollo si impegna a rendere operativa la propria adesione entro 45 giorni lavorativi da quando saranno comunicate le disposizioni applicative relative al funzionamento del Fondo di garanzia per il Microcredito di libertà di cui all'art. 8, comma 3.

3. Gli intermediari aderenti al progetto Microcredito di Libertà di cui al presente Protocollo si rendono disponibili a valutare le pratiche preliminarmente istruite e ad esse sottoposte, in relazione alla concessione di un credito fino all'importo massimo previsto al momento dell'erogazione del finanziamento dalla disciplina vigente in materia di microcredito d'impresa e di microcredito sociale, alle migliori condizioni applicate alla propria clientela. La decisione relativa alla concessione del finanziamento spetta al singolo intermediario, in base all'autonoma valutazione del merito creditizio del richiedente.

**Art. 8**  
**(Fondo di garanzia per il Microcredito di Libertà)**

1. Il Dipartimento delle Pari Opportunità, tramite il Fondo di Garanzia per il Microcredito di Libertà, garantisce integralmente i finanziamenti di microcredito sociale e contribuisce all'abbattimento del TAEG relativo alle operazioni di microcredito d'impresa e di microcredito sociale di cui al presente Protocollo, per il tramite di un ammontare complessivo di 3 (tre) milioni di euro destinati in apposito conto corrente denominato Fondo di Garanzia Microcredito di Libertà.

2. I finanziamenti di microcredito imprenditoriale di cui all'articolo 111, comma 1, del TUB possono essere garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI fino alla misura massima prevista dalla disciplina vigente al momento dell'erogazione del finanziamento.

3. Il Dipartimento per le pari opportunità rende note le modalità di rilascio, gestione ed escussione della garanzia del Fondo di Garanzia per il Microcredito di Libertà, nonché le modalità di erogazione di somme volte ad abbattere le spese complessive del finanziamento (TAEG).

4. Le somme di denaro di cui al comma 1 possono essere affidate dal Dipartimento per le pari opportunità, previa stipula di apposita convenzione, all'ENM affinché esso gestisca tali somme in

funzione di garanzia, provvedendo prioritariamente a rimborsare agli intermediari aderenti al presente Protocollo, con riferimento al microcredito sociale, le rate di prestito non restituite dai beneficiari, ovvero provvedendo ai pagamenti da destinarsi all'abbattimento del TAEG dei microcrediti erogati

5. La dotazione del "Fondo di Garanzia per il Microcredito di Libertà" di cui al comma 1 può essere incrementata, su base volontaria, mediante versamento di contributi da parte degli intermediari aderenti al progetto di cui al presente Protocollo o di altri soggetti pubblici e privati.


### **Art. 9 (Durata e termine)**

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovato.

2. È possibile, su accordo delle Parti, procedere in ogni momento all'integrazione, modifica o risoluzione del presente Protocollo.

Roma, 03 DIC. 2020

Roma,



Firmato digitalmente da  
BONETTI ELENA  
C=IT  
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

La Ministra per le pari opportunità e la famiglia  
Elena Bonetti




Il Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)  
Giovanni Sabatini

 SERGIO GATTI  
03.12.2020  
11:21:55 UTC

Il Direttore Generale della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (Federcasse)  
Sergio Gatti

Il Presidente dell'Ente nazionale per il Microcredito

Mario Baccini Firmato digitalmente da: Mario Baccini  
Organizzazione: ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO/97538720588  
Data: 03/12/2020 15:17:20



Il Presidente della Caritas Italiana  
S.E. Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli